



COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

REGOLAMENTO COMUNALE

RELATIVO AGLI ARREDI ESTERNI

AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

ARTICOLO 1	OGGETTO E FINALITA'	pag.	3
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	pag.	3
ARTICOLO 3	TIPOLOGIE - ONERI	pag.	3
ARTICOLO 4	UBICAZIONE E DIMENSIONI	pag.	4
ARTICOLO 5	TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	pag.	5
ARTICOLO 6	PAVIMENTAZIONE	pag.	5
ARTICOLO 7	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DI ATTO DI ASSENSO	pag.	6
ARTICOLO 8	PROROGA AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	pag.	7
ARTICOLO 9	RINNOVO AUTORIZZAZIONI ANNUALI	pag.	7
ARTICOLO 10	MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA	pag.	7
ARTICOLO 11	SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	pag.	7
ARTICOLO 12	SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTO DI ASSENSO	pag.	8
ARTICOLO 13	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag.	9
ARTICOLO 14	DEROGHE	pag.	9
ARTICOLO 15	ENTRATA IN VIGORE	pag.	9

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA

Il presente regolamento disciplina la realizzazione stagionale e annuale su suolo pubblico, privato con servitù di uso pubblico e privato, di arredi esterni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti in conformità ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente urbano, di qualità ambientale e al Piano Colore dell'Ente.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per arredi si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato ad uso pubblico, o privato che costituisce, caratterizza ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di prodotti destinati al consumo diretto. In particolare gli arredi installabili sono: tavoli, sedie, ombrelloni e tende.
2. Gli arredi, in base al periodo di installazione, potranno essere stagionali o annuali. In ogni caso, al fine del pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico, tutte le tipologie di arredo vengono considerate temporanee.
3. L'arredo stagionale può essere richiesto per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni (sei mesi) consecutivi nell'arco dell'anno solare.
4. L'arredo annuale può essere richiesto per un periodo pari all'anno solare ed è rinnovabile annualmente per una durata massima complessiva di tre anni consecutivi.
5. In ogni caso durante le ore di chiusura i tavoli, le sedie e gli ombrelloni devono essere rimossi, e riposti o tenuti in ordine.

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE –ONERI

1. Agli arredi annuali posti su suolo pubblico viene applicato il canone di occupazione permanente di suolo pubblico così come determinato con delibera di Giunta Comunale n° 63 del 20/05/2009 ed assume la denominazione di "contributo arredi". Nel caso di arredi annuali posti su suolo privato il canone è pari 1/10 di quelli su suolo pubblico.

Nel caso di arredi stagionali su suolo pubblico viene applicato il canone per le occupazioni temporanee così come determinato con delibera di Giunta Comunale n° 63 del 20/05/2009. Gli arredi stagionali su suolo privato pagheranno un "contributo arredi" pari a 1/10 di quelli su suolo pubblico.

La posa di arredi su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al pagamento della TOSAP. Gli arredi saranno soggetti al pagamento della TARSU se ed in quanto dovuta ai sensi del vigente regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2. AI fine dei pagamenti di imposte e contributi, sono individuate quattro tipologie di arredi:

- a. arredo stagionale su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico)
- b. arredo stagionale su suolo privato
- c. arredo annuale su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico)
- d. arredo annuale su suolo privato

a. Arredo stagionale su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico):

è soggetto al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico

è soggetto al pagamento del "contributo arredo" nella misura determinata per le occupazioni temporanee di suolo pubblico dalla delibera di Giunta Comunale n° 63/2009;

b. Arredo stagionale su suolo privato

è soggetto al pagamento del "contributo arredo" nella misura di 1/10 di quelli di uso pubblico.

c. Arredo annuale su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico)

è soggetto al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico

è soggetto al pagamento del "contributo arredo" nella misura determinata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico dalla delibera di Giunta Comunale n° 63/2009;

d. Arredo annuale su suolo privato

è soggetto al pagamento del "contributo arredo" nella misura annuale 1/10 di quelli su suolo pubblico

3. Le occupazioni di suolo pubblico sono calcolate in base alla superficie definita dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. Gli arredi devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio e devono essere utilizzati esclusivamente per l'accogliimento dei clienti.
2. Per tutti gli arredi sia quelli posti su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico) sia quelli su suolo privato è consentita un'occupazione di spazi limitrofi al locale non superiore a 30 mq., previa dichiarazione di un adeguato spazio a parcheggio nella zona nel raggio di 150 m. lineari.
3. In prossimità di intersezioni viarie gli arredi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza secondo quanto previsto dal Codice della Strada. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. L'installazione dell'arredo non dovrà occultare la segnaletica verticale od orizzontale: il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente settore.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,80 (di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica).
5. Qualora l'arredo occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza dell'arredo.

6. L'estensione lineare frontale di norma non dovrà essere superiore a quella dell'esercizio pubblico: tale limite potrà essere derogato previo nulla osta delle attività commerciali limitrofe se esistenti o delle proprietà adiacenti.
7. Gli arredi devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
8. Gli arredi non possono disporre di allacciamenti esclusivi relativi a luce gas e acqua da parte degli enti erogatori.

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

1. Gli arredi possono essere realizzati con parapetti e fioriere posti lungo il perimetro di tipo leggero con ancoraggio facilmente removibile tale da consentire il rapido e agevole smantellamento (eventuali ripristini saranno a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione)
2. Le caratteristiche costruttive delle strutture di tipo leggero saranno le seguenti:
 - La struttura portante sarà in legno o profili metallici verniciati. La struttura portante dovrà essere ancorata al suolo con ganci ed attacchi removibili;
 - La copertura sarà realizzata in tessuto impermeabilizzato di colore bianco/ecrue. L'altezza minima della copertura non potrà essere inferiore a m. 2,20 e quella massima non potrà essere superiore a m. 3,00, e comunque non potrà superare la parte immediatamente superiore delle vetrine l'eventuale tamponamento perimetrale esterno dovrà essere realizzato mediante pannelli in materiale trasparente ovvero mediante fioriere, l'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato e sottoposto al parere dell'Ufficio Edilizia Privata.
 - Gli ombrelloni potranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale o metallo con telo in doppio cotone impermeabilizzato. I colori ammessi sono: bianco o ecrue.
 - La tende a patalera sono costituite da uno o più teli ritraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre i criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. La profondità massima consentita è di tre metri, misurata dal punto di aggancio alla parete.
3. Nelle vie porticate è vietato realizzare arredi chiusi da tamponamento e copertura; è consentito realizzare paratie frangivento in materiale trasparente o tralicci lignei per rampicanti con un'altezza non superiore a m. 2,10.

ARTICOLO 6 - PAVIMENTAZIONE

1. Il suolo deve essere preferibilmente lasciato a vista nei portici, nelle aree pedonali e nelle zone pavimentate con materiale lapideo.
2. In tutte le zone le pedane sono ammesse purché risultino semplicemente appoggiate. Tutte le pedane dovranno essere realizzate in legno massello. La pedana non dovrà interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti né impedire l'accesso a chiusini e caditoie. Non sono ammesse pedane di profondità inferiore a m. 1,50.
3. In nessun caso sarà possibile modificare permanentemente il suolo (es. con pavimentazioni in battuto di cemento).

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DI ATTO DI ASSENSO

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un arredo (stagionale o annuale) su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato, deve essere preventivamente autorizzato.
2. Al fine dell'ottenimento dell'atto di assenso, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione dell'arredo. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile dell'Area Edilizia privata e Urbanistica che rilascia l'atto di assenso previa verifica di compatibilità ambientale, ove richiesto come per legge, e funzionale con gli spazi limitrofi e sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.
3. I termini del procedimento per il rilascio dell'atto di assenso sono stabiliti in 60 giorni, che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione integrativa laddove venisse richiesta.
4. Le domande di cui al comma 2 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. planimetrie in tre copie in scala 1:100, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'arredo viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, carrai, e/o di chiusini per sottoservizi ecc.... Devono inoltre essere indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, con particolari costruttivi in scala 1:50. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - b. relazione tecnica con descrizione dei materiali utilizzati;
 - c. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove l'arredo dovrà essere inserito, in triplice copia ed eventualmente su supporto informatico;
 - d. per gli arredi su suolo pubblico o privato ad uso pubblico: nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare; eventuale assenso dell'esercente del negozio o della proprietà adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - e. per gli arredi su suolo privato: nulla osta della proprietà del suolo e del proprietario dell'unità immobiliare;
 - f. autocertificazione a firma del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria (ad es. presenza di adeguati servizi igienici);
 - g. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili;
 - h. ove richiesto dal presente regolamento, planimetria con indicazione dei parcheggi reperiti entro un raggio di 100 m.
5. Nel caso degli arredi annuali, per tutto il territorio cittadino, o stagionali, se inseriti nel Centro Storico, nelle Aree residenziali di recupero o nelle Aree a edificazione consolidata di vecchio impianto, il progetto sarà sottoposto a parere vincolante della commissione edilizia integrata. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali o colori confacenti al Piano Colore.
6. L'atto di assenso per occupazione suolo per arredi stagionali nelle altre parti del Comune è rilasciato dal Servizio edilizia privata ed è subordinato al parere espresso dal Comando di Polizia Municipale e dai servizi competenti per viabilità, lavori pubblici ed ambiente.
7. L'atto di assenso di occupazione suolo pubblico con arredo stagionale è rilasciato per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Sull'atto di assenso è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'atto di assenso.

ARTICOLO 8 - PROROGA AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. L'atto di assenso di installazione di arredi stagionali (su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato) può essere prorogato previa presentazione, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria, di istanza in bollo al Servizio edilizia privata. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

ARTICOLO 9 - RINNOVO AUTORIZZAZIONI ANNUALI

1. L'atto di assenso per l'installazione di arredi annuali (su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato) può essere rinnovato previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e riferite all'art.4, non può comunque essere soggetto a più di tre rinnovi annui consecutivi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento.
2. Per ottenere il rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui l'arredo è annesso dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima della scadenza dell'annualità. All'istanza dovranno essere allegati:
 - dichiarazione attestante la totale conformità dell'arredo a quello precedentemente autorizzato
 - relazione fotografica non anteriore ai 30 giorni

 - documentazione comprovante i versamenti della tassa di occupazione suolo pubblico riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione)
3. I termini del procedimento per il rinnovo dell'atto di assenso sono stabiliti in 30 giorni.
4. L'arredo su suolo privato sia annuale che stagionale non potrà essere in nessun modo trasformato in superficie utile acquisita.

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi degli arredi devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione.
5. Allo scadere del termine dell'atto di assenso per l'installazione dell'arredo ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento dell'arredo.

ARTICOLO 11- SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi vigenti, è applicata dal Comando di Polizia Locale la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro, ed in particolare:
 - €500,00 in caso di revoca - Art. 12 comma 3) e in caso di mancanza dell'atto di assenso
 - €200,00 in caso di sospensione - Art. 12 comma 1)

- €150,00 per posizionamento di ulteriori tende o arredi senza autorizzazione - Art. 10 comma 2)
- €80,00 per tutti i casi di mancato rispetto del presente regolamento senza che ciò comporti sospensione e/o revoca dell'atto di assenso

Inoltre, in tutti i casi, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con arredi, senza il prescritto atto di assenso e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui l'arredo è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione agli uffici competenti. Qualora il gestore dell'esercizio cui l'arredo è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo atto di assenso per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni: scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTO DI ASSENSO

1. L'atto di assenso è sospeso qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico sanitarie;
- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'atto di assenso.

2. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. L'atto di assenso è revocato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi come previsto nell'art. 2 comma 5, o le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

- in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico, e/o del "contributo arredo";
- in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita ad arredo per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- nel caso di mancato invio della richiesta di rinnovo o proroga.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'atto di assenso, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono accertate dal Comando di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della atto di assenso per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione della tassa dovuta per l'installazione di arredi.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli arredi preesistenti sul territorio, allo scadere dell'atto di assenso, dovranno porgere domanda adeguandosi ai nuovi criteri.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, eventuali irregolarità presenti sul territorio dovranno essere sanate, conformandole, ove necessario, alle tipologie ammesse. Trascorso tale termine si procederà come previsto dall'art. 11.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, e alle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 14- DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere dei servizi competenti, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente regolamento relativamente agli articoli n. 4, 5 e 6 relativi all'ubicazione e dimensioni, tipologie costruttive e pavimentazioni pur mantenendo i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'